



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Comando generale  
del Corpo delle Capitanerie di porto  
Guardia costiera

Alle DIREZIONI MARITTIME  
- TUTTE -

-----  
Reparto II – Ufficio I

**Argomento:** Conversione in legge, con modificazioni, del DL 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Sulla G.U. n. 267 in data 14/11/2024 è stata pubblicata la legge n. 166 del 14/11/2024 di conversione del decreto in legge in argomento che, sul regime delle concessioni turistico ricreative, ha apportato, alcune sostanziali modifiche agli artt. 3 e 4 della legge n.118/2022 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*" al fine di definire la procedura d'infrazione n. 2020/4118.

Per quanto di più diretto interesse dei Comandi territoriali del Corpo, la norma citata

- reca la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore;
- definisce le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive che dovranno essere espletate, entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali.

Per una più compiuta disamina, si rinvia alla scheda di approfondimento allegata, invitando ad una opportuna diffusione dei contenuti della presente a beneficio dei comandi territoriali dipendenti.

d'ordine  
IL CAPO REPARTO  
CA (CP) Massimo SENO  
(documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D. Lgs 07/03/2005, n. 82)

Per estensione interna di copia:  
-Uff. Ass. Co.Ge.;  
-Uff. Ass. Vice Co.Ge.;  
-Uff. atti normativi e parlamentari;  
-Reparti – tutti;  
-Istituti e Centri di formazione CP.

Comando generale  
del Corpo delle Capitanerie di porto  
Guardia costiera  
-----  
Reparto II – Ufficio I

Argomento: Disciplina delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo - Legge n. 166 del 14/11/2024 - *“Conversione in legge, con modificazioni, del DL 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*

**Scheda di approfondimento**

**1. La proroga delle concessioni vigenti (art. 1, comma 1, lett. a).**

Con l’obiettivo di far cessare la procedura d’infrazione aperta sul tema delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, il comma 1 dell’articolo 1 della legge in commento, apporta due distinte modifiche alla legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118):

- la lettera a) novella l’articolo 3 della legge n. 118/2022, disponendo la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni per finalità turistico ricreative in questione (termine precedentemente fissato al 31/12/2024);
- la lettera b) sostituisce integralmente l’articolo 4 della legge n. 118/2022, in tema di procedura di affidamento delle concessioni, di indennizzi per i concessionari uscenti (vds. comma 9 dell’art. 4) ed aggiornamento dei canoni demaniali.

Continuano, pertanto, ad avere efficacia fino al 30/09/2027, le seguenti concessioni (l’elenco viene così novellato dal punto 1.2) della lett. a):

- le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, cioè quelle rilasciate per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, e quelle rilasciate per gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, gestione di strutture ricettive e attività ricreative e sportive, esercizi commerciali, servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie;
- le concessioni gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di cui al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39);
- le concessioni gestite dagli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.

Non viene, invece, reiterata, nel nuovo testo dell'articolo 3 comma 1 della legge n.118/2022, la proroga delle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, contenuta nel precedente testo e prevista fino al 31 dicembre 2024.

Il novellato alinea dell'art. 3, comma 1 della legge n. 118/2022 prevede inoltre che gli effetti del differimento *“non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberati anteriormente al 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, delle nuove modalità e dei criteri previsti dall'articolo 4 legge 5 agosto 2022, n. 118”* che viene integralmente sostituito dalla lett. b) del comma 1 del provvedimento in argomento.

Il numero 3) del comma 1, lett. a) dell'art. 1, novellando il comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge n.118/2022, prevede la possibilità di un'ulteriore proroga delle concessioni, non oltre il 31 marzo 2028, in presenza di ragioni oggettive che impediscano la conclusione entro il 30 settembre 2027, della procedura selettiva secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge n.118/2022, ovvero di ragioni *“connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della prevista stessa”*.

In tale caso l'autorità competente, *“con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ma comunque non oltre il 31 marzo 2028”*.

## **2. L'esclusione della fattispecie di occupazione abusiva ed il mantenimento delle strutture amovibili**

Nessuna modifica è stata apportata al secondo periodo del comma 3: rimane pertanto confermato che, fino a tale data, quindi al massimo fino al 31 marzo 2028, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima, anche in relazione all'articolo 1161 Cod. Nav.: l'occupazione abusiva di spazio demaniale non è configurabile, pertanto, in pendenza delle proroghe delle concessioni.

La legittimità dell'occupazione preclude inoltre, per il tempo indicato, anche l'applicazione dell'articolo 823 c.c., che consentirebbe il recupero del bene in autotutela.

In sede di conversione del DL n.131/2024 è stato, altresì, introdotto il comma *3-bis* dell'art. 3 della Legge n. 118/2022. Esso prevede che i titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380), in vigore del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone - fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge, possono mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico ricreative. Vengono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione che siano stati adottati prima della data di entrata in vigore della disposizione in questione.

### **3. Le nuove procedure di affidamento (art.1, comma 1, lett. b).**

La lettera b) dell'articolo 1, comma 1, sostituisce integralmente l'articolo 4 della legge sulla concorrenza n. 118/2021 (il quale recava la delega, non esercitata, per il riordino delle disposizioni relative alle concessioni in questione), definendo nuove procedure per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive.

Con riferimento al predetto art. 4, quale elemento di novità, si segnala l'introduzione del nuovo comma 1-bis, che, fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dal suddetto articolo gli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

La deroga opera a condizione che le suddette attività siano svolte da:

- federazioni sportive;
- discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, anche paralimpici;
- associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 36 del 2021, e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico e operano in assenza di fini di lucro.

È prevista poi, quale ulteriore condizione, che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea.

### **4. Il differimento del termine per la relazione alla Camere**

Infine, rileva il differimento dei termini per la trasmissione alle Camere, da parte del MIT, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni (termine fissato al 31 luglio 2027) e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle concessioni che era stato istituito dall'art. 10-quater (*Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali*) della legge n. 14/2023, di conversione del decreto-legge n. 198/2022 ora abrogato dal comma 2 dell'art. 1 del provvedimento in argomento.

\*\*\*\*\*